

Publicato il 19/03/2018

**N. 03076/2018 REG.PROV.COLL.
N. 10283/2017 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10283 del 2017, proposto da:

Angelo Pinnisi, Agostino Manente, Alessandro Cipriani, Alessandro Sofio, Alessandro Vagnoni, Alice Giannetto, Andrea Miraglia, Angela Lalicata, Angelapina Sibilio, Angelo Biasi, Anile Giovanni, Annacristina Lannia, Antimo Quinzone Garofalo, Antonino Bianco, Antonino Gennaro, Antonino Lenzo, Antonio Farisai, Antonio Mercurio, Antonio Natelli, Antoniocosmo Nistico', Auriemma Elia, Aurora Gianni, Barbara Vincenzi, Barbara Vittorio, Alessandro Antonio Palagonia, Debora Spataro, Matteo Aurelio, Stefania Corso, Giorgio Giunta, Gianluca Ciraolo, Lorena Caccavale, Daniela Colonna, Francesco Faggella, Irene Raffaele, Fabiana D'Amico, Gabriele Ciraolo, Gianfranco Basile, Giuseppe Spitaleri, Alfio Fiorito, Alessio Antignani,

Carmela Rosa Sibione, Iolanda Marazzita, Serenella Longo, Cristel Anile, Andrea Russo, Antonio Molica Bisci, Giuseppe Di Leo, Antonio Fede, Maria Benedetto, Donatella Virga, Massimo Iovino, Federica Fogliaro, Maria Giovanna Bonsignore, Emanuele Carluccio, Bartolomeo Cieri, Vincenzo Tolino, Angela Aurelio, Belpiede Daniela, Abbondanza Angelo Natale, Mirko Bertolini, Brigida Lannia, Roberto Bucaria, Renato Sguazzo, Tommaso Bucaria, Carlo Saltarella, Carlo Alberto Corso, Carmela Emanuele, Carmela Giuffrida, Carmine Parziale, Massimo Cea, Chiara Pugliese, Clara Menale, Daniela Belpiede, Daniela Cannizzo, Daniele Piu, Francesco D'Anna, Dario Garramone, Davide Ciavarrella, Davide Maria, Davide Pertusio, Matteo De Pedrazzi, Giuseppe Del Prete, Desi Piazza, Domenica Rita Maria Di Bari, Domenico Pizza, Domenico Riviuccio, Domenico Vitiello, Domenico

Vincenzo Caridi, Elena Olivieri, Elia Gregorio, Enzo Salemi, Erica Contrafatto, Fabio D'Agosta, Fabio Maffezzoni, Fabiola Rausa, Felice Maiorino, Ferdinando Crisafi, Ferrara Nicola Carmine, Filadelfo Maria Tinnirello, Franca Corvino, Francesco Alvaro, Francesco Castronuovo, Francesco Iorio, Francesco Marzo, Francesco Pizzulo, Francesco Zarbano, Francesco Maggio, Francesco Simone Distefano, Giampiero Purrazzella, Gianluca Petrucci, Gianluca Sottile, Gianmarco Lorenzi, Maria Vittoria Giordano, Giorgio Giurdanella, Giovanna Pagone, Giovanni Amelio, Giovanni Croce, Giovanni Dionisi, Giovanni Luca Notaro, Girolamo Marcianti, Giuseppe Petrillo, Giuseppina Soligo, Ilenia Cardella, Angelo Indulsi, Isabella Menale, Rosa La Femina, Brigida Lannia, Laura Scarpone, Leonardo Picca, Loredana Esposito, Luca Giuliano, Luca Tanzi, Luciano Chiofalo, Luigi Cipriani, Luigi

Flagiello, Luigi Pomella, Luigi Staniscia, Maria Malla, Sebastiano Maltese, Mara Mancinelli, Giuseppe Mannino, Manolo Accalai, Mara Ciarmiello, Marcello Bornice, Marco La Verghetta, Marco Mazzocchi, Maria Campagna, Maria Strammiello, Maria Immacolata Capalbo, Marina Sturchio, Mario Crivelli, Mario Iadanza, rappresentati e difesi dagli avvocati Santi Delia, Michele Bonetti, Silvia Antonellis, con domicilio eletto presso lo studio Michele Bonetti in Roma, via San Tommaso D'Aquino, 47;

Mario Nanni, Luigi Massaro, Matteo Delle Serre, Matteo Lazzaretto, Maurizio Cordigliere, Maurizio Scotti, Michele Saltarella, Michele Antonio Cianni, Monica Rani, Nicola Leonida Varasano, Oreste Iacone, Andrea Pagliari, Gerardo Pannone, Paola Semonella, Paola Imperato, Paolo Ciarmatori, Carmine Pastore, Anna Pellegrini, Raffaele Pezone,

Pierluca Scialabba, Pietro Indelicato, Pietro Maggiore, Angelo Pinnisi, Antimo Quinzone Garofalo, Raffaele Mele, Raffaele Villa, Renato Caneschi, Benedetta Valentina Renna, Vissia Riggi, Rita Sferlazza, Roberta Imperato, Roberto Donderi, Roberto Scotti, Rosalba Caputo, Rossetti Gimmi, Salvatore Salemi, Salvatore Mercuri, Maria Domenica Salzillo, Angelica Straface, Sante Abbinente, Sara Scotti, Valerio Scarinci, Vincenzo Schifanella, Mirko Scognamiglio, Sergio Antonino, Sergio D'Agostino, Silvia Deidda, Simona Marchesani, Simone Pagliano, Sonia Luzzi, Sonia Siena, Sonia Staglianò, Claudio Spitaleri, Paolo Spoto, Stefania Corso, Stefano Di Sabatino, Stefano Floridia, Stefano Mainolfi, Stefano Minnici, Susanna Bertolini, Tania Diodato, Silvia Torchitti, Rosario Arangio, Marco Oliano, Roberta Favale, Matteo Travaini, Valentina Corrado, Vanina D'Anna, Veronica Conte,

Vincenzo Giglio, Vincenzo Mastrotta, Vincenzo Termine, Yuri Buccino, Liberatore Assia, Rosa Di Crescienco, Michele Martella, Mariovito Di Paola, Ersilia Brugaletta, Raffaele Grandone, Laura Bruni, Vincenzo Scollo, Ivan Palermo, Vincenzo Guastella, Anna Tommaselli, Fabio Ferrantino, Musone Marowa, Domenico Furci, Danilo Cosentino, Giovanna Di Lorenzo, Lucrezia Gatti, Michele Continisio, Fabrizio Toti, Daiana Valentina Schifanella, Giancarlo Moscufo, Mirco Manca, Luca Corriero, Sergio Michele Sconcia, rappresentati e difesi dagli avvocati Silvia Antonellis, Santi Delia, Michele Bonetti, con domicilio eletto presso lo studio Michele Bonetti in Roma, via San Tommaso D'Aquino, 47;

Valentina Ciraulo, Francesco Santangelo, Alfredo Castelluccio, Domenico Albanese, Antonalla Maria Ciraulo, Francesco Tabbiola,

Anna Miaria Savarino, Vincenzo Strazzullo, Giuseppe Sergi, Fabrizio D'Auria, Sebastian Nocito, Michelangelo Landro, Natale Trischitta, Marino D'Onghia, Luca D'Auria, Graziella Mazzette, Roberto Spataro, Giovanni Cannizzaro, Fabio Noli, Anna Patrizia Di Fonzo, Roberto Bencivenga, Raffaele Carofano, Filomena Della Valle, Maria Silva D'Auria, Alessia Graniero, Anna Crasti Pidarello, Francesca Crasti Pidarello, Biagio Buonamico, Giancristoforo Aliquò, Vanina D'Anna, Giuseppe Di Leo, Rosario Arangio, rappresentati e difesi dagli avvocati Michele Bonetti, Silvia Antonellis, Santi Delia, con domicilio eletto presso lo studio Michele Bonetti in Roma, via San Tommaso D'Aquino, 47;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Gen. Le Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Valeria Bruccola, Rosa Sigillò non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

nonché per l'accertamento del diritto degli istanti a veder riconoscere il proprio titolo, conseguito presso un istituto tecnico professionale, quale titolo abilitante all'insegnamento e per l'effetto ad ottenere l'inserimento nella graduatoria ad esaurimento e/o nella seconda fascia delle graduatorie di istituto delle province d'interesse, per le classi concorsuali di loro interesse, valide per il triennio 2017/2020.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2017 il dott. Riccardo Savoia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Ricorrendone i presupposti di legge, la presente decisione viene emanata ai sensi dell'art.60 c.p.a. – come dato atto a verbale alle parti presenti in

camera di consiglio - nel rispetto del principio di sinteticità, richiesto al Giudice dall'art.3, comma 2, del codice del processo amministrativo. A tal fine, si ritiene di poter prescindere dalla analitica ricostruzione dei fatti di causa, per i quali si rimanda agli atti di parte, anche in relazione alla molteplicità di pronunce già emanate sulla questione all'esame (tra le molte, s.f.s. n. 9234/2017 del 7 agosto 2017).

Con il ricorso in epigrafe i ricorrenti – docenti ITP che assumono di avere i titoli di studio posseduti per le specifiche classi di concorso secondo i diplomi allegato - censurano la mancata possibilità di iscriversi nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale, ai sensi dell'art.2 del D.M. n. 374/2017 in epigrafe impugnato.

In particolare, parte ricorrente contesta la legittimità dell'art. 2, D.M. n. 374/2017 che, nel disporre l'aggiornamento della II e della III fascia

delle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo con validità per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, consente l'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di II fascia solo dei soggetti in possesso di abilitazione o di idoneità all'insegnamento conseguita a seguito di concorsi per titoli e/o per esami anche ai soli fini abilitanti (con esclusione dei concorsi banditi con D.D.G. n. 82/2012, D.D.G. n. 105/2016, D.D.G. n.106/2016 e D.D.G. n.107/2016) ovvero in possesso di uno degli specifici titoli di abilitazione indicati (tra cui tuttavia sono ricompresi, oltre a titoli di abilitazioni in senso tecnico - ad es. “diploma rilasciato dalle scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario (SSIS)” - anche una serie di posizioni varie, comunque riconosciute idonee a consentire l’iscrizione in II fascia, quali il “diploma rilasciato per la frequenza dei

corsi biennali di II livello -D.M. n. 137/07, presso i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati”, la “laurea in Scienze della formazione primaria” e il “titolo di studio conseguito entro l’anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale” (art. 2, D.M. n. 374/2017).

Il provvedimento impugnato, tuttavia, non considera la posizione degli insegnanti tecnico-pratici che, come la parte ricorrente, si trovavano nell’impossibilità di conseguire un qualsivoglia titolo abilitativo.

Premesso che il caso in esame attiene all’inserimento dei docenti ITP nella seconda fascia delle Graduatorie di circolo e di istituto – fattispecie ben diversa da quella relativa all’inserimento dei medesimi docenti nelle Graduatorie ad Esaurimento - il ricorso merita accoglimento, attesa la fondatezza del primo motivo di censura.

Nel caso specifico, i diplomi tecnico-pratici posseduti dai ricorrenti appartengono a varie classi di concorso e sono stati conseguiti sia anteriormente che successivamente alla modifica operata con il d.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19.

Come già affermato dal Collegio, infatti, i Diplomi di carattere tecnico pratico non costituiscono una categoria omogenea (TAR Lazio, sez. III bis, n. 03561/2017) ma ciascun diploma presenta caratteristiche specifiche tale da ritenere che esso consenta l'esercizio della corrispondente attività professionale – e, a maggior ragione, dell'insegnamento di carattere tecnico pratico- limitatamente alla specifica classe di corrispondenza indicata nell'All. C al D.M. n. 39/98.

L'art 3, co. 2, d.P.R. n. 19/2016, che ha apportato radicali trasformazioni in materia di classi di concorso, ha peraltro stabilito che

“il possesso dell’idoneità all’insegnamento in una delle classi di concorso di cui alla Tabella C, allegata al decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, costituisce titolo per la partecipazione ai concorsi per titoli ed esami relativi alle classi di concorso di cui alla Tabella B, allegata al presente regolamento”, il che significa che per chi avesse già conseguito il titolo di cui alla Tabella C, allegata al decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, lo stesso deve ritenersi abilitante all’insegnamento per le corrispondenti classi di concorso confluite nella Tabella B, allegata al d.P.R. n. 19/2016.

Tanto premesso, nei confronti di chi abbia conseguito Diploma ITP con riferimento a classi di concorso di carattere tecnico/pratico che già ai sensi dell’All. C del D.M. n.39/98 consentivano l’insegnamento di materie tecnico/pratiche in istituti di scuola secondaria che possono

ritenersi confluite in corrispondenti classi di insegnamento disciplinate dal d.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19, il D.M. impugnato deve ritenersi illegittimo e va annullato nella parte in cui all'art.2 esclude dalla possibilità di inserimento nella II fascia delle Graduatorie di circolo e di istituto i docenti ITP, previa valutazione caso per caso dell'amministrazione circa l'effettiva corrispondenza delle "nuove" classi di insegnamento per cui il docente abbia presentato domanda di inserimento ai sensi dell'All. B del d.P.R. n. 19/2016 con quelle per cui l'insegnamento era consentito dallo specifico titolo di studio posseduto ai sensi dell'Allegato C al D.M. n. 39/1998.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla l'art.2 e l'art. 4 bis del D.M. 1 giugno 2017, n. 374, nei limiti di cui in motivazione.

Condanna l'amministrazione alle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente, Estensore

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere

Emanuela Loria, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO